



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Città Metropolitana di Milano
Area Istruzione Cultura e Sport

CONVENZIONE
PER LA CONCESSIONE D'USO DELL'AREA COMUNALE
SITA IN VIA DI VITTORIO N. 3 – TREZZANO SUL NAVIGLIO

TRA

il **Comune di Trezzano sul Naviglio**, con sede in Via IV Novembre n. 2, C.F. e P.IVA 04809190153, rappresentato dal Responsabile dell'Area Istruzione, Cultura e Sport Giovanni De Lorenzo, il quale interviene al presente atto in qualità di Posizione Organizzativa (Decreto del Sindaco n. 35 del 31/12/2025) e che agisce ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera c) del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL), di seguito denominato "**Comune**"

E

il **Comitato Quartiere TR1** di Trezzano sul Naviglio con sede in via Di Vittorio 3, C.F./P.IVA 10669370156 - 11193560965, rappresentata dal legale rappresentante, di seguito denominato "**Concessionario**"

PREMESSO CHE

- con Determina n. 738/2026, il Comune ha approvato l'Avviso pubblico per l'individuazione di un soggetto interessato alla gestione in concessione d'uso dell'area comunale sita in Via Di Vittorio n. 3;
- con Determina n. 828/2026 è stata nominata la Commissione di valutazione;
- con Determina n. 833/2026 è stato approvato il verbale della Commissione e aggiudicata la concessione al Concessionario;
- il Concessionario ha presentato un progetto gestionale conforme ai requisiti previsti dall'Avviso;
- il Concessionario ha effettuato sopralluogo e dichiarato di conoscere lo stato di fatto dell'area e delle strutture.

Le parti stipulano la seguente Convenzione

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune concede in uso al Concessionario l'area comunale, sita in Via Di Vittorio n. 3, in Trezzano sul Naviglio, identificata catastalmente al Foglio 7 – Mappale 705, comprendente:

- struttura in muratura di mq 63,84 con servizi igienici;
- manufatto prefabbricato in lamiera;
- strutture ludiche per bambini;
- panchine e arredi;
- vialetti interni e aree verdi.

Il Concessionario accetta l'area nello stato di fatto in cui si trova.

ART. 2 – DURATA

La concessione ha durata quinquennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione.

È ammesso un unico rinnovo per ulteriori 5 anni, previa valutazione positiva da parte dell'Amministrazione comunale.

Il Concessionario può recedere con preavviso scritto di almeno tre mesi, senza indennizzi.

ART. 3 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Il Concessionario si impegna a garantire la manutenzione ordinaria dell'area indicata al Foglio 7, Mappale 705 comprendente:

- pulizia periodica dei vialetti e degli spazi verdi;
- svuotamento dei cestini e raccolta dei rifiuti;
- taglio dell'erba e contenimento della vegetazione;
- piccole riparazioni agli arredi, alle panchine e alle strutture ludiche;
- manutenzione dei servizi igienici e della struttura in muratura;
- tinteggiature e ripristini di modesta entità.

Sono a carico del Concessionario anche le piccole manutenzioni straordinarie che non comportano modifiche edilizie o impiantistiche.

Eventuali interventi migliorativi che comportano opere edilizie, modifiche strutturali o installazione di nuovi impianti devono essere preventivamente autorizzati dal Comune.

Tutte le opere realizzate dal Concessionario, anche migliorative, diventano di proprietà comunale senza diritto a indennizzo.

Il Concessionario tiene un registro delle manutenzioni, da esibire in caso di controllo.

ART. 4 – ATTIVITÀ ASSOCIATIVE RICREATIVE E CULTURALI

Il Concessionario si impegna a svolgere attività coerenti con le finalità sociali, ricreative e culturali dell'area, garantendo:

- apertura e fruizione pubblica secondo modalità e orari indicati nel progetto gestionale;
- attività inclusive rivolte alla cittadinanza;
- iniziative di aggregazione sociale, laboratori, eventi ricreativi, attività motorie leggere, incontri culturali;
- collaborazione con l'Amministrazione comunale per eventi pubblici e iniziative culturali.

Le attività non devono avere scopo di lucro.

ART. 5 – PROPOSTE MIGLIORATIVE

Il Concessionario può proporre interventi migliorativi finalizzati alla valorizzazione dell'area, alla sicurezza, all'accessibilità o alla qualità dei servizi offerti.

Gli interventi devono essere autorizzati dal Comune.

Il Comune riconosce un contributo massimo di **€ 2.000,00** per la progettazione della chiusura del porticato.

ART. 6 – GARANZIE ASSICURATIVE

Il Concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità civile e penale per danni alle persone e alle cose, anche di proprietà di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare dall'uso degli spazi per attività organizzate dallo stesso Concessionario.

A tale scopo il Concessionario stipulerà idonea polizza assicurativa per responsabilità civile per danni a persone e/o cose e per eventuali incidenti o infortuni che si dovessero verificare durante le attività ricreative e/o le operazioni di manutenzione, pulizia ed ogni altra attività a carico del Concessionario, all'interno dell'area data in concessione. La polizza deve essere mantenuta in vigore per l'intera durata della convenzione e copia della medesima deve essere consegnata al servizio Cultura.

ART. 7 – DIVIETI

È vietato:

- concedere a terzi l'uso esclusivo dell'area;
- svolgere attività lucrative non previste dal progetto;
- apportare modifiche strutturali senza autorizzazione;
- installare giochi, arredi o impianti non autorizzati.

ART. 8 – VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune può effettuare verifiche periodiche sullo stato dell'area e sul rispetto degli obblighi.

Eventuali inadempienze saranno contestate formalmente e potranno comportare la revoca della concessione.

ART. 9 – REVOCA E DECADENZA

In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione, il Comune potrà dichiarare la decadenza del Concessionario con effetto immediato, salvo comunque il diritto al risarcimento dei danni subiti.

Oltre alle cause di risoluzione di cui all'art. 1453 del Codice Civile, sarà motivo di risoluzione della presente convenzione lo scioglimento o la cessazione del Concessionario e qualsiasi modifica societaria tale da non garantire la corretta gestione dell'area assegnata.

In tali casi la risoluzione avverrà di diritto e potrà essere dichiarata previa diffida da darsi a mezzo PEC. In ogni caso di avvenuta e dichiarata risoluzione contrattuale, ed anche per motivi di cui sopra, il Concessionario dovrà immediatamente provvedere alla restituzione dell'area al Comune nelle identiche condizioni in cui viene concessa, libera da cose e persone, fatta salva la facoltà stessa del Comune di far rimuovere i manufatti e ripristinare le condizioni originarie dell'area a spese del Concessionario medesimo, per dimostrata alterazione della stessa.

ART. 10 – UTILIZZO DEGLI SPAZI E RAPPORTI CON L'UTENZA

Il Concessionario garantisce accesso non discriminatorio e comportamenti rispettosi nei confronti degli utenti.

È vietato riservare l'area a gruppi chiusi o attività private non autorizzate.

ART. 11 – PUNTO RISTORO E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. Il Comune autorizza il Concessionario, previa presentazione di apposita istanza, alla realizzazione e gestione di un piccolo punto ristoro all'interno dell'area comunale sita in Via Di Vittorio n. 3, identificata al Foglio 7 – Mappale 705, finalizzato esclusivamente alla somministrazione di alimenti e bevande non alcoliche e di semplice preparazione, nel rispetto della normativa vigente.

2. L'attività di punto ristoro dovrà essere esercitata nel rispetto delle disposizioni normative in materia di somministrazione di alimenti e bevande, ed in particolare:

- Legge 25 agosto 1991, n. 287 (requisiti professionali per la somministrazione);
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (disciplina del commercio);
- D.Lgs. 222/2016 (SCIA per attività soggette a regime amministrativo);

- Regolamento (CE) n. 852/2004 e normativa HACCP in materia di igiene dei prodotti alimentari;
- disposizioni dell'ATS competente in materia igienico-sanitaria.

3. L'avvio dell'attività è subordinato alla presentazione da parte del Concessionario di:

- SCIA per somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del D.Lgs. 222/2016;
- notifica sanitaria ai sensi del Reg. CE 852/2004;
- planimetria e descrizione delle attrezzature utilizzate;
- dichiarazione di possesso dei requisiti professionali previsti dalla L. 287/1991.

4. Il punto ristoro dovrà essere coerente con la natura sociale, ricreativa e non lucrativa dell'area, avere dimensioni contenute e non potrà trasformarsi in attività commerciale autonoma o prevalente rispetto alle finalità associative della concessione.

5. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche, salvo espressa autorizzazione del Comune e nel rispetto della normativa vigente.

6. Il Concessionario è responsabile:

- della corretta gestione igienico-sanitaria del punto ristoro;
- del rispetto delle norme di sicurezza, antincendio e conservazione degli alimenti;
- della formazione del personale addetto secondo le procedure HACCP;
- della pulizia dell'area e dello smaltimento dei rifiuti secondo le disposizioni comunali.

7. Eventuali strutture, arredi o attrezzature installate per il punto ristoro dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune e dovranno rispettare le norme edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie vigenti.

8. Il mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo costituisce grave inadempimento e può comportare la revoca della concessione, ai sensi dell'art. 9 della presente Convenzione.

ART. 12- GESTIONE DEI RIFIUTI, RACCOLTA DIFFERENZIATA E OBBLIGHI IGIENICO-SANITARI

1. Il Concessionario è responsabile della corretta gestione dei rifiuti prodotti all'interno dell'area comunale sita in Via Di Vittorio n. 3 (Foglio 7 – Mappale 705), inclusi quelli derivanti dal punto ristoro autorizzato ai sensi dell'art. 11 della presente Convenzione.

2. La gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto:

- del **D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152** (Norme in materia ambientale);
- del **Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani**;
- delle disposizioni del gestore del servizio di raccolta;
- delle prescrizioni dell'ATS competente in materia igienico-sanitaria.

3. Il Concessionario si impegna a:

- effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti secondo le frazioni previste dal servizio comunale;

- utilizzare contenitori idonei, puliti e collocati in modo ordinato e non visivamente impattante;
- garantire lo svuotamento periodico dei cestini e dei contenitori dedicati;
- evitare l'abbandono di rifiuti o materiali di scarto in qualsiasi punto dell'area;
- mantenere puliti gli spazi adiacenti al punto ristoro e alle aree di consumo.

4. I rifiuti prodotti dal punto ristoro devono essere conferiti secondo le modalità previste dal gestore del servizio.

5. Il Concessionario deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire:

- ☐ la formazione di cattivi odori;
- ☐ la presenza di insetti o animali attratti dai rifiuti;
- ☐ situazioni di degrado o pericolo igienico-sanitario.

6. Il Comune può effettuare verifiche periodiche sulla corretta gestione dei rifiuti e sulla pulizia dell'area. Il mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo costituisce grave inadempimento e può comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento comunale, nonché la revoca della concessione ai sensi dell'art. 9.

ART. 13 – SUBCONCESSIONI E RAPPORTI CON TERZI

È vietata qualsiasi forma di subconcessione, affidamento a terzi o gestione indiretta dell'area, salvo autorizzazione del Comune.

ART. 14 – NORME EDILIZIE, URBANISTICHE E AUTORIZZATIVE

Il Concessionario si impegna a rispettare tutte le norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie e di sicurezza.

Ogni intervento edilizio deve essere autorizzato dal Comune.

ART. 15 – RESTITUZIONE DELL'AREA

Alla scadenza o revoca, il Concessionario deve restituire l'area:

- ☐ libera da persone e cose;
- ☐ pulita e in buono stato;
- ☐ con tutte le opere migliorative realizzate.

Nel caso di inottemperanza dei termini e dei modi stabiliti, il Comune procederà allo sgombero d'ufficio a spese del Concessionario.

ART. 16 – TRATTAMENTO DATI

Le parti dichiarano di essere informate ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

ART. 17 – SPESE DI REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e tutte le spese che ne derivano sono a carico del Concessionario.

ART. 18 – CONTROVERSIE

Per qualunque contestazione possa sorgere nella esecuzione della convenzione, Foro competente in via esclusiva sarà quello di Milano.

ART. 19 – DISPOSIZIONI FINALI

La presente Convenzione è redatta in forma digitale e conservata agli atti dell'Area Istruzione, Cultura e Sport.

Per quanto non previsto, si applicano le norme del Codice Civile e della normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto

Trezzano sul Naviglio, _____

Per Il Comune di Trezzano sul Naviglio

Il Responsabile Area Istruzione Cultura e Sport
Giovanni De Lorenzo

Per Il Comitato Quartiere TR1

Il legale rappresentante